

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 32-22755/2012

**OGGETTO: Progetto:** “Realizzazione di un impianto di produzione di energia a biomassa”

**Comune:** Vidracco (TO)

**Proponente:** Vidracco Energia s.r.l.

**Procedura:** Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

**Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale**

**Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale**

**Premesso che:**

- in data 22/03/2012 la Società Vidracco Energia s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Torino Corso Francia n. 34, Partita IVA e Codice Fiscale 10122210015, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto denominato dal proponente “Realizzazione di un impianto di produzione di energia a biomassa”;
- il proponente ha inquadrato il progetto nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - ✓ n. 32 ter: " Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
- in data 29/03/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale ed in data 11/04/2012 all'albo pretorio del Comune di Vidracco l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Vidracco e su di esso sono pervenute da parte del pubblico le seguenti osservazioni conservate agli atti:
  - nota del 12/05/2012 di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta – Circolo “Chiusella Vivo” – Settore Rifiuti – Settore Energia;
  - nota del 07/05/2012 da parte della Dott.ssa Gabriella Signa residente in Vidracco e della Dott.ssa Maria Pia Gianninoni residente in Lugnacco;
  - n. 800 osservazioni singole di cittadini consegnate in data 14/05/2012;
  - n. 500 osservazioni singole di cittadini consegnate in data 23/05/2012;
  - raccolta di 4.000 firme di cittadini in opposizione alla realizzazione dell'impianto consegnate dal Circolo ChiusellaVivo in data 23/05/2012;

- raccolta di 296 firme di cittadini in opposizione alla realizzazione consegnate dal Circolo ChiusellaVivo in data 25/05/2012;
  - n. 37 osservazioni singole di cittadini consegnate in data 25/05/2012;
  - n. 144 osservazioni singole di cittadini e raccolta di 395 firme di cittadini in opposizione alla realizzazione consegnate dall'APS Damanhur giunte in data 28/05/2012;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
  - l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
  - in data 02/05/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;

### **Rilevato che:**

#### *Localizzazione*

- l'intervento proposto è localizzato all'imbocco della Valchiusella nel Comune di Vidracco in un territorio di ambito pedemontano che presenta una morfologia contraddistinta dalla vallecola prodotta dalla linea di impluvio del Rio Quaglia scorre lungo i lati NO e SO dei terreni interessati dall'intervento;
- nello specifico l'area di circa 8.000 mq in Località Carpineto è censita al foglio 9 - particelle 66, 67, 79, 78, 77, 76, 75, 72 e 73 ed accessibile dalla Strada Comunale Vidracco - Baldissero che corre lungo il confine meridionale dell'area;

#### *Proposta progettuale (desunta dalla relazione illustrativa: elaborato R0.01)*

- il progetto presentato prevede la costruzione e la messa in esercizio di un impianto termoelettrico con turbina a ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*); i valori di targa dichiarati sono i seguenti:
  - Ore di funzionamento annuo: 7.800 ore/anno;
  - Potenza elettrica turbina: 999,9 kWe;
  - Potenza termica nominale impianto: ca. .6.366 kWt;
  - Potenza elettrica media per ausiliari (autoconsumo): 150 kW;
  - Energia elettrica prodotta: ca. 7.800 MWh/anno;
  - Consumi elettrici per funzionamento dell'impianto (ausiliari): 1.170 MWh/anno;
  - Rendimento elettrico turbina: 18.5%;
- è previsto l'utilizzo dei seguenti combustibili
  - fanghi provenienti dall'impianto SMAT di Castiglione Torinese (rifiuto speciale non pericoloso con codice CER 190805 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane");
  - legno cippato;
- si riporta per i combustibili in ingresso un'umidità rispettivamente pari al 75% per i fanghi ed al 60 % per il cippato pertanto si rende necessario un trattamento preliminare di essiccazione al fine di ridurre il contenuto di umidità fino al 20%;
- per i fanghi è previsto un conferimento annuo complessivo di 35.000 t (umidità al 75%) ed un'alimentazione oraria al reattore di 1.402 Kg (umidità al 20 %);
- per il cippato è prevista un'alimentazione oraria al reattore di 636 Kg (umidità al 20 %);

- l'area su cui è prevista l'installazione delle strutture necessarie (fabbricato coperto, uffici e locali tecnici, viabilità, ecc.) è costituita da terreno solo in parte pianeggiante, pertanto si renderanno necessari sbancamenti, riporti e la realizzazione di opere di sostegno. La superficie complessiva occupata dal sito produttivo è di ca. 8.000 mq, di cui ca. 1.000 mq occupati dal fabbricato all'interno del quale sono previsti i locali tecnici ed i principali componenti dell'impianto;
- le componenti principali dell'impianto sono:
  - fosse di conferimento e raccolta di fanghi e cippato (sezioni distinte);
  - locale di pre-essiccamento;
  - essiccatore rotativo a fumi caldi;
  - serbatoio per lo stoccaggio della biomassa essiccata e l'alimentazione del reattore (daily hopper);
  - reattore a letto fluido (Fluber);
  - scambiatore di calore olio diatermico – fluido organico;
  - turbina ORC;
  - dry cooler;
  - sistema di estrazione e raccolta delle ceneri;
  - ciclone e filtro a maniche;
  - camino;
- il processo prevede le seguenti fasi:
  - ricezione del combustibile nelle fosse di conferimento e raccolta;
  - pretrattamento: sono previste due sezioni di essiccamento per i fanghi; il cippato viene immesso a valle del pre-essiccamento insieme ai fanghi solo nel secondo sistema di essiccazione;
  - movimentazione del combustibile ed alimentazione del reattore;
  - combustione del combustibile disidratato all'interno del reattore a letto fluido;
  - utilizzo del calore prodotto per il riscaldamento del vettore energetico (olio diatermico) e la successiva generazione di energia elettrica mediante turbina ORC;

### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note conservate agli atti:

- nota prot. n. 359914 del 07/05/2012 del Servizio Tutela della Flora e della Fauna della Provincia di Torino;
- e-mail del 27/04/2012 del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 35015 del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 7238 del 16/04/2012 del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 14036 del 23/04/2012 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- nota prot. n. 10268 del 18/04/2012 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
- nota prot. n. 3211 dell'A.S.L. TO4;
- nota prot. n. 683 del 23/04/2012 del Comune di Trausella;
- nota prot. n. 637 del 24/04/2012 del Comune di Pecco;
- nota prot. n. 820 del 26/04/2012 del Comune di Alice Superiore;
- nota prot. n. 822 del 27/04/2012 del Comune di Alice Superiore;
- nota prot. n. 27/04/2012 del Comune di Meugliano;

- nota prot. n. 972 del 28/04/2012 del Comune di Lugnacco;
- nota prot. n. 1048 del 04/05/2012 del Comune di Lugnacco;
- nota prot. n. 9292 del 24/05/2012 del Comune di Castellamonte;
- nota prot. n. 571 del 29/05/2012 del Comune di Issiglio;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

### **1. dal punto di vista amministrativo**

- l'impianto proposto rientra, sulla base degli approfondimenti fin ora effettuati sia sugli elementi forniti nel progetto preliminare sia sulla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nella definizione di impianto di incenerimento di cui al D.Lgs. 133/2005: *“qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;*
- il riferimento specifico dunque per tale attività è il D.Lgs.133/2005 e s.m.i. che detta anche le modalità di monitoraggio e controllo;
- l'impianto non si configura, come indicato dal proponente, quale impianto di recupero (operazione di recupero R1 *“Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”* di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ma come impianto di smaltimento (operazione di smaltimento D10 *“Incenerimento a terra”* di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- l'attività è ricompresa tra le industrie insalubri di prima classe ai sensi del RD 27/07/1934 n. 1265 e della parte I paragrafo B (prodotti e materiali), voce n. 100 (rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento) del relativo elenco approvato con DM 05/09/1994;

### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:**

#### **Piano Provinciale Gestione Rifiuti**

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti del 2006 (PPGR 2006) approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28 novembre 2006 con deliberazione 367482, al punto 4.3, indica una serie di criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee all'insediamento di impianti gestione rifiuti; nel caso specifico, devono essere considerati criteri per la localizzazione di *“impianti di trattamento termico per il trattamento di rifiuti industriali e impianti a tecnologia complessa”* di cui alla tabella 4.3.4.5 del PPGR 2006;
- dalla Tavola 2 allegata al PPGR2006 *“Aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa”* si

evince che l'area oggetto dell'intervento ricade in un'area cartografata come "aree non idonee fattori escludenti" di cui alla tabella 4.3.4.5 del PPGR 2006;

- con riferimento ai criteri di localizzazione, ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 375 – 41935/2009 del 10/11/2009 ad oggetto "Indirizzi agli uffici per l'applicazione dei criteri di localizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti alla luce e secondo gli intendimenti delle dd.gg.pp. n. 33971 del 15-09-2009 (revisione del piano provinciale di gestione dei rifiuti), e n. 16644 del 14/04/2009 (approvazione dello schema di revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale)", l'applicabilità dei fattori penalizzanti o escludenti descritti al punto 4.3.4 del PPGR, è da accertarsi nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

### **Piano Territoriale Di Coordinamento - PTC2**

- il PTC2, il cui progetto definitivo è stato approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011, ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR (11 agosto 2011), ha individuato, alla tav. 3.1, una prima ipotesi di *Rete Ecologica Provinciale*, rete multifunzionale che ha come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità;
- Il progetto dell'impianto ricade in prossimità di un'area protetta provinciale "Riserva Naturale dei Monti Pelati", che coincide con il SIC "Monti Pelati e Torre Cives", ed all'interno di un'area di particolare pregio paesistico e ambientale. Le aree protette e i Siti di Importanza Comunitaria sono nodi o core areas della Rete Ecologica, in quanto aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Habitat e Uccelli. Le aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico sono considerate *buffer zones*, ovvero aree a buona naturalità, orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi; in questo caso il sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso, è stato individuato dal Piano di Tutela delle Acque Regionale come area ad elevata protezione, in quanto ecosistema acquatico di particolare pregio ambientale e naturalistico, ed è stato successivamente recepito dal PTC2;

### **Pianificazione Comunale**

Dal documento "inquadramento normativo dell'area d'intervento" consegnato in sede di Conferenza dei Servizi da parte del Comune di Vidracco si evince quanto segue:

- secondo lo strumento urbanistico comunale vigente l'area oggetto dell'intervento ricade per buona parte in zona normativa IN11 - Zone industriali artigianali di nuovo insediamento: l'attività edificatoria in tale zona è disciplinata dall'art.54 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e più specificatamente dalla Tabella normativa 50bis/v; la quota rimanente ricade invece in zona normativa P-4/v - Aree per parcheggi pubblici in variante al P.R.G.I.: per tale zona normativa si rimanda all'art.47 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che declina le Aree Pubbliche e di Interesse Generale;
- secondo la delimitazione del centro abitato ex art.4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., come in ultimo modificata ed approvata dalla Provincia di Torino e dal Comune di Vidracco mediante sottoscrizione di verbale del 19/09/2007, la zona interessata dall'insediamento dell'impianto si sviluppa, con buona approssimazione, per metà fuori e per metà dentro il centro abitato;
- per quanto attiene alla Classificazione Geomorfologica del territorio comunale, la zona di interesse ricade in parte in Classe IIIa - porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, in parte in Classe II - porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate o minimizzate a livello di norme di attuazione del D.M.LL.PP. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo. Anche a fronte della Variante Strutturale al P.R.G.I.

Vigente ex L.R. 26/01/07 n.1 e L.R. 05/12/77 n.56 per adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), variante puntuale aree ex cave e informatizzazione P.R.G.I. Vigente, approvata definitivamente con D.C.C. n.7 del 21/03/12 ed esecutiva solo a partire dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, una porzione di territorio interessata dall'insediamento, seppur ridotta sensibilmente, permarrà in Classe IIIa, secondo la seguente nuova definizione: "*Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Settori di versante ineditificati che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che li rendono inidonei a nuovi insediamenti. In tali aree potranno essere ammessi bassi fabbricati di modeste dimensioni ad uso agricolo.*";

### Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento è soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/2004 "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*" in quanto la stessa risulta compresa all'interno della fascia di 150 m dalle sponde del Rio Quaglia;
- nel caso specifico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, la competenza a rilasciare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 è in capo al Comune di Vidracco;

### Aree protette

- come già evidenziato, l'area oggetto dell'intervento è prossima alla Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e di Torre Cives tutelata inoltre come SIC "*Monti Pelati E Torre Cives*", identificato con codice IT1110013;

### 3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- occorre che vengano illustrate le alternative localizzative e tecnologiche di processo considerate che hanno portato alla scelta progettuale;
- il progetto preliminare fa riferimento esclusivamente, per i fanghi, ad un'umidità del 75% non tenendo in considerazione il fatto che il rifiuto in ingresso potrebbe essere suscettibile, anche sulla base di mutevoli esigenze di SMAT, di variazione sull'umidità con conseguente variazione sulle modalità gestionali, operative e prestazionali dell'impianto; occorre dunque che vengano definite fin da subito le possibili varianti;
- anche a fronte del fatto che la taratura dell'impianto è fortemente condizionata dalla miscela alimentata allo stesso, occorrono chiarimenti sui criteri della definizione delle percentuali di composizione della miscela (fango-cippato) alimentata all'impianto;
- in generale la documentazione redatta, seppur nei limiti di un progetto preliminare, è carente ed a volte discordante nei contenuti tecnici inerenti il processo (parametri operativi, grandezze controllate, etc.), gli impianti (in particolare quelli di abbattimento delle emissioni) e nei prodotti finali (gestione, caratteristiche chimico-fisiche, effettivo impiego, destinazione finale ecc...);
- occorre dunque acquisire ulteriori e più fondati elementi atti a valutare il processo e le migliori tecnologie disponibili che verranno messe in atto dal proponente per limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali desumibili esclusivamente da un progetto definitivo;
- per quanto di competenza della Provincia di Torino, la documentazione da produrre con riferimento specifico a quanto normato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 133/2005 e s.m.li., (gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi/immissioni) è scaricabile al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;

#### **4. dal punto di vista ambientale:**

- si esprimono perplessità sulla scelta localizzativa dell'impianto con una distanza di oltre 50 Km dal punto di produzione dei fanghi; appare poco sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale la scelta di trasportare per tali distanza fanghi con un tasso di umidità dichiarato a progetto del 75 %; è un elemento che, dal punto di vista dell'impatto ambientale, va certamente approfondito;
- vi è dunque la necessità di approfondire tale ipotesi progettuale, anche con una valutazione costi benefici, e va verificata la possibilità di sottoporre i fanghi a processi che riducano la percentuale di umidità nell'impianto di Castiglione in modo da ridurre il numero di trasporti e di alimentare l'impianto con una miscela meno idratata;
- l'aspetto relativo al trasporto, strettamente correlato al n. di camion/giorno necessari e quindi all'umidità del fango, è un elemento che, dal punto di vista dell'impatto ambientale, va approfondito;
- deve essere approfondita, sia da un punto di vista progettuale che ambientale, la gestione e la destinazione delle acque o dei vapori di risulta derivanti dalla essiccazione dei fanghi;
- da non sottovalutare dal punto di vista energetico ed ambientale, è l'approvvigionamento del cippato; questo è un aspetto critico in cui occorrono valutazioni sull'effettiva disponibilità di legna nel territorio, sulla difficoltà di approvvigionamento e sui costi; su tale aspetto occorre dunque fin da subito, come è stato fatto per i fanghi, definire la provenienza del cippato destinato ad alimentare l'impianto congiuntamente ai fanghi;
- la mancanza di approfondimenti tecnici sull'impianto, nonché la mancanza di una valutazione sugli interventi gestionali e/o tecnici possibili al fine di contenere e di minimizzare gli impatti, non consente allo stato attuale di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto tenendo conto della specifica realtà territoriale in cui è prevista la collocazione dell'impianto;
- l'impianto si colloca infatti in una area di pregio naturalistico proprio a ridosso della Riserva Naturale Speciale e del SIC dei Monti Pelati e con la presenza nelle immediate vicinanze di numerosi insediamenti abitativi isolati, alcuni siti a poche decine di metri;
- non sono inoltre stati adeguatamente individuate eventuali impatti riconducibili al manifestarsi di situazioni di emergenza ed i relativi interventi di mitigazione;

#### **Gestione del calore**

- nel progetto preliminare si fa un'ipotesi di teleriscaldamento anche se l'assetto cogenerativo non è stato sviluppato;
- la tecnologia ORC è una tecnologia collaudata, utilizzata generalmente per cogenerazione e riscaldamento; sono impianti che in totale recupero termico possono superare l'80% di rendimento complessivo (elettrico + termico) se collocati laddove ci sia possibilità di recuperare calore in sostituzione di altre caldaie;
- l'utilizzo del calore prodotto in cogenerazione per teleriscaldamento o per fornire utenze industriali è da ritenersi imprescindibile ai fini di perseguire un bilancio ambientale positivo sulla componente atmosfera. Risulta pertanto importante che vengano fornite chiare indicazioni sulla reale potenzialità termica dell'impianto e sulle utenze che potrebbero essere servite. Tale aspetto assume inoltre estrema rilevanza in un'analisi comparativa fra più siti di localizzazione;
- sempre in merito agli aspetti cogenerativi si ribadisce che la normativa nazionale vigente (D. Lgs. 133/05) prevede che *"il calore generato durante il processo di incenerimento è recuperato per quanto possibile, attraverso ad esempio la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento"* e che il D.Lgs. 152/2006 definisce che *"la realizzazione e la gestione*

*di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico";*

- si ritiene che l'utilizzo del calore prodotto in cogenerazione debba essere un obbligo più che un'opportunità. Il proponente dovrà pertanto farsi carico, attraverso accordi vincolanti di cessione dell'energia o la costruzione di una propria rete di distribuzione, di assicurare e massimizzare l'utilizzo dell'energia termica prodotta. In termini prescrittivi questo obbligo si potrebbe tradurre nella definizione di un opportuno valore minimo del limite termico (LT, definito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/2002 e s.m.i.) o del rendimento energetico complessivo che l'impianto sarà tenuto a conseguire;

### ***Emissioni in atmosfera***

- non sono stati descritti gli elementi utilizzati per la loro caratterizzazione non riportando dati sulla composizione del combustibile;
- nella tabella relativa alla definizione dei limiti di emissione al camino, per alcune sostanze ci si è limitati ad indicare che le stesse saranno presenti in concentrazioni inferiori ai limiti di legge, senza tuttavia quantificarle con esattezza;
- questo anche rispetto a sostanze particolarmente problematiche quali acido cloridrico, acido fluoridrico, mercurio ed IPA;
- inoltre si evidenzia che le concentrazioni stimate di PCDD + PCDF risulta prossima al limite di accettabilità e questo rende ancora più rilevante il problema della mancata caratterizzazione del combustibile in ingresso;
- si sollevano dubbi sul fatto che si riescano a garantire i limiti del D.lgs 133/2005 con una linea fumi composta essenzialmente da cicloni, filtri a maniche (sistemi di abbattimento sostanzialmente simili, salvo piccole varianti, a quelli utilizzati negli impianti a biomassa) e un'ipotesi, ancora non precisata, di iniezione in camera di combustione di additivi; si osserva inoltre che non è prevista una sezione per l'abbattimento dei microinquinanti organici;
- con particolare evidenza circa la valutazione dell'impatto emissivo dell'impianto e dell'idoneità delle soluzioni tecniche adottate per il suo contenimento, si ritiene opportuno che venga fornita una relazione tecnica relativa a ciascuna delle fasi aventi rilevanza sulla matrice atmosferica redatta secondo il modello Mod.Em. 2.0, adottato dalla Provincia di Torino con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo web sopra riportato;
- si dovrà prestare particolare attenzione alla compilazione dell'allegato 3, inerente le caratteristiche tecniche ed i dati dimensionali degli impianti di abbattimento relativi a ciascuna fase. Il dimensionamento dei sistemi di abbattimento dovrà far riferimento al carico inquinante previsto in relazione alla quantità ed qualità di combustibile che si prevede di trattare;
- un'ulteriore criticità potrebbe derivare dalla mancata definizione delle modalità di gestione delle ceneri di combustione ai fini di evitare la dispersione delle stesse nell'intorno del sito, stante anche l'estrema vicinanza delle abitazioni;
- vista la tipologia di impianto e la peculiarità dell'area oggetto dell'intervento, occorre che venga redatto uno studio modellistico di dispersione degli inquinanti sulla base del regime anemometrico locale, delle dinamiche vallive e della conformazione morfologica dell'area;

### ***Gestione acque meteoriche e reflui***

- il progetto preliminare prevede l'immissione delle acque meteoriche in acque superficiali ma non ne è stata data in pieno evidenza delle gestione sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento regionale

20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*"; occorre dunque presentare il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del citato Regolamento Regionale secondo la documentazione predisposta dall'ente preposto all'approvazione dello stesso; nel caso specifico la Provincia di Torino per immissione in acque superficiali;

- il progetto preliminare prevede lo scarico dei reflui domestici nei primi strati del sottosuolo; nel caso specifico però, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi derivanti dall'impianto devono essere convogliati in corpi idrici superficiali stante il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- il progetto preliminare non chiarisce il "ciclo dell'acqua" (ciclo di raffreddamento e l'utilizzo di vapori e reflui in camera di combustione) lasciando dubbi sul fatto che dall'impianto non derivino acque reflue industriali;
- occorre dunque definire con esattezza ogni scarico derivante dall'impianto e fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dello stesso da parte dell'ente competente, la Provincia di Torino per scarichi in acque superficiali;
- si evidenzia che per scarichi od immissioni in acque superficiali, occorre valutare tutta la documentazione necessaria al fine del rilascio del nulla osta in linea idraulica da parte del gestore del corpo idrico superficiale;
- si riporta quanto indicato nella nota prot. n. 35015 del 24/04/2012 da parte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte gestore del Rio Quaglia: "*essendo il corso d'acqua sopraccitato segnato graficamente nelle mappe catastali come demaniale, è quindi soggetto ai disposti del RD 523/1904 sulle opere idrauliche e concessione demaniale ai sensi della LR 12/2004 e del regolamento approvato con DPGR 6/12/2004 n. 14/R, è necessario che il progetto definitivo contenga i seguenti elaborati:*
  - *relazione tecnica e relazione idraulica indicante la portata di massima piena calcolata con TR 100 e 200;*
  - *corografia con planimetria catastale e CTR;*
  - *rilievo quotato dell'area dello scarico con indicazione delle quote di fondo alveo e piano campagna;*
  - *sezione trasversale e longitudinale dello scarico a tutta sponda con indicazione dei livelli di massima piena;*
  - *particolare del manufatto di sostegno della tubazione di scarico (massi di cava o muro i c.a.);*
  - fotografie;

### **Rumore**

- non è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 ma sono state svolte unicamente considerazioni generali e previsioni di massima relativamente alle opere di mitigazione;
- le emissioni sonore maggiormente problematiche in quanto difficilmente contenibili con opere di incapsulamento e simili, si presume deriveranno dal sistema di raffreddamento dry-cooler sito sulla copertura del fabbricato; detta criticità è stata affrontata in modo non esaustivo;
- relativamente a tale aspetto si segnala come problematica la classificazione acustica dell'area oggetto dell'intervento in Classe III - Aree di tipo misto, così identificate: "*aree urbane interessate da*

*traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.";*

### **Prevenzione Incendi**

- si riporta quanto indicato nella nota prot. n. 140360 del 23/04/2012 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco trasmessa anche al proponente: *"il parere di competenza del Comando ex capo III del D.Lgs. 08/03/2006 n. 139 è subordinato alla produzione documentale con i contenuti di cui all'allegato I al DM 04/5/1998, al fine delle dovute valutazioni per:*
  - *i materiali ed i processi lavorativi comportanti specifici rischi di incendio;*
  - *le misure di prevenzione e protezione antincendio;*
  - *il riscontro della vigente normativa di riferimento, delle regole dell'arte e dei criteri di sicurezza applicabili, con particolare riguardo ai dettami ex art. 46 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., DM 10/03/1998.*

*Per la regolarità amministrativa del procedimento si richiede altresì a codesta Società in indirizzo di attivare le procedure ex art. 3 del DPR n. 151/2011 per le attività ricomprese all'allegato I allo stesso Regolamento o, qualora lo ritenesse opportuno, le procedure ex art. 8 del Regolamento";*

### **Viabilità**

- dal sopralluogo effettuato dal personale del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità è emerso che la viabilità comunale specie nel primo tratto abbastanza angusta, stretta e con poca visibilità per poi allargarsi e collegarsi con la SP n. 161 con un innesto di 16 m di ampiezza ed una strada di 4-4,50 m di larghezza;
- è stato rilevato che è un innesto difficile da migliorare vista la presenza sul lato sinistro di un torrente e sulla destra di un muro di sostegno in cemento armato; la visibilità dell'incrocio è da considerarsi sufficiente, nonostante si debbano richiedere alcune migliorie;
- proprio a tale proposito occorre che il proponente:
  - dichiari i flussi di traffico previsti sia a regime che in fase di realizzazione dell'impianto;
  - individui la tipologia dei mezzi utilizzati;
  - individui i percorsi e le eventuali alternative;
  - individui eventuali migliorie da apportare al percorso ed all'innesto sulla strada provinciale (implementazione segnaletica e dell'illuminazione esistente, predisposizione di allargamenti al percorso o all'innesto, ecc.) da presentare nel dettaglio e con apposito progetto al Servizio Esercizio Viabilità;

### **Flora e Fauna**

- la centrale in progetto è situata in un'area di pregio naturalistico, infatti si colloca proprio a ridosso della Riserva Naturale Speciale e del SIC dei Monti Pelati;
- sebbene il settore competente della Regione Piemonte ritiene che il progetto presentato non sia da assoggettare alla procedura di valutazione d'Incidenza in quanto esteno al SIC, si riterrebbe comunque necessario un maggior approfondimento sia sulla fauna e sia sulla flora presente ed una valutazione circa le ricadute ambientali sul Sic e sull'area protetta;

### **Geologia**

- la relazione geologica presentata a corredo del progetto preliminare non è esaustiva in relazione all'ipotesi progettuale;
- occorre che vengano effettuate di tipo geomorfologico e geidrologico a scala locale, supportate da idonee prove e misurazioni in sito;
- occorre che vengano verificate eventuali interferenze con la falda delle opere previste sotto piano campagna quali le fosse di stoccaggio;
- occorre inoltre che venga fornita una relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14.1.2008, anche questa supportata dalle necessarie prove;

### **Opere di sbancamento/Terre e rocce da scavo**

- relativamente agli eventuali esuberanti di materiale derivante da opere di sbancamento, se ne ritiene preferibile dal punto di vista ambientale la riutilizzazione per riinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati od in sostituzione dei materiali di cava in processi industriali piuttosto che l'allontanamento in discarica in regime di rifiuto come dichiarato nella valutazione preliminare ambientale allegata al progetto preliminare;
- occorre dunque un “piano di gestione inerti” da redigere secondo quanto previsto dall'allegato A delle “linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo” (DGR n. 24-13302 del 15/02/2011) ai fini della verifica dei disposti di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in sede di Conferenza dei Servizi, è stato segnalato che l'area oggetto dell'intervento sarebbe adiacente ad un sito con vincolo archeologico;
- occorre presentare il documento di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 163/2006 alla Sovrintendenza Archeologica competente; si evidenzia come l'inizio dei lavori di scavo 4 dovrà essere subordinato all'assenso da parte del suddetto ente;

### **Ritenuto che:**

- l'applicabilità dei fattori penalizzanti o escludenti di cui al punto 4.3.4 del PPGR2006, è da accertarsi nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il progetto si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale peculiare in una area di pregio naturalistico con la presenza nelle immediate vicinanze di numerosi insediamenti abitativi isolati, alcuni siti a poche decine di metri;
- a fronte di una tecnologia non consolidata, gli elaborati progettuali presentati appaiono eccessivamente generici, improntati più su considerazioni di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, privi di specifiche tecniche sufficienti sugli impianti e dei dati relativi alla caratterizzazione dei materiali in ingresso e di quelli di risulta, nonché relativi alle emissioni in atmosfera (convogliate e diffuse) ed ai reflui prodotti;
- è indispensabile, per garantire un inserimento ambientale dell'impianto che tutti gli impatti (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza), vengano adeguatamente individuati, proponendo se del caso interventi di mitigazione;
- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- non sono stati forniti tutti gli elementi di carattere tecnico ed ambientale necessari per una valutazione dettagliata degli impatti tenendo conto della specifica realtà territoriale in cui è prevista la collocazione dell'impianto;

- con i dati e le informazioni in possesso non è possibile fare valutazioni sito-specifiche e verificare quali siano gli impatti sul territorio;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

**Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

***DETERMINA***

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto "*Realizzazione di un impianto di produzione di energia a biomassa*" presentato dalla società Società Vidracco Energia s.r.l. con sede legale in Torino Corso Francia n. 34, Partita IVA e Codice Fiscale 10122210015, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/06/2012

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)